

Codice A11000

D.D. 6 aprile 2022, n. 206

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16). Approvazione schema di Atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto del 30.5.2011 in esecuzione della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto.



ATTO DD 206/A11000/2022

DEL 06/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Approvazione schema di Atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto del 30.5.2011 in esecuzione della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto.

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, a seguito dello svolgimento di procedura aperta per la realizzazione dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del medesimo D.Lgs, l'appalto dei suddetti lavori veniva aggiudicato in via definitiva all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi

Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credem leasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari a netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette Soc. Coop.;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette Soc. Coop., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria

dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in Forlì, via Vanzetti n. 1 (P. IVA *omissis*), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

- in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

- in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario,

con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, n. 368 del 15.07.2020, n. 706 del 30.11.2020, n. 1002 del 28.12.2021, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018, n. 33-879 del 23.12.2019, n. 35-1561 del 19.06.2020 (con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18), n. 56-2403 del 27.11.2020 e n. 69-4437 del 22.12.2021, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi, alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi, oltre, in ultimo, ad attività opzionali di supporto al D.L. e attività specialistiche per il collaudo e l'agibilità del complesso edilizio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo), la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed €429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la Perizia suppletiva e di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo) produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., aveva, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 *“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”* regionale temporanea XST024 *“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”*, articolazione della Direzione A11000 *“Risorse finanziarie e patrimonio”*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto Ricognitivo) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di €7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a

revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53, di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5 /Atto ricognitivo, produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 veniva adottato il provvedimento ad oggetto *"Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7"*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 09.09.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell' 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riguardante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 4.940.352,09=, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 = oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.600,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che, in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. individuava nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dall'1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL, in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

- con D.G.R. n. 36 - 3318 del 28.5.2021 veniva approvato provvedimento deliberativo ad oggetto *Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16). Variante n. 9 in corso d'opera: indirizzi;*

- con Determinazione Dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, per il maggior importo complessivo dei lavori di lordi € 4.866.433,83= pai, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto dei lavori di € 3.845.942,66 oltre a € 385.056,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.111,86 per Lavori in Economia, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 236.639.901,64, di cui € 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, €631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 7 – 4281 del 10.12.2021 avente ad oggetto “*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021.*” é stata altresì istituita la Struttura Temporanea XST030 - Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione” a sostituzione della Struttura Temporanea XST024 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” a decorrere dal 4 aprile 2022.

Atteso che:

- con Determinazione n. 427/A11000/2021 del 15.7.2021, in recepimento degli indirizzi della D.G.R. n. 28-3515 del 9.7.2021, veniva approvato lo schema di Atto integrativo al contratto di locazione finanziaria di cui alla scrittura privata autenticata del 30.5.2011, rep. n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino - da stipularsi fra la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici del leasing in costruendo con Mandataria Capogruppo M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A.;

- in data 22.7.2021 veniva stipulato l'Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, a firma del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e dell'A.T.I. di Banche Finanziatrici MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13 - C. Fiscale *omissis*), UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE S.p.A..

Atteso altresì che:

- in data 04.05.2021 mediante riunione telematica a mezzo della piattaforma Skype, i Componenti del Collegio Consultivo Tecnico, dei suddetti lavori, ex art. 6 del D.L. 16.07.2020, n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*) convertito, con modifiche, con L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., Ing. Alberto Siletto e Dott. Marco Piletta, per la Regione Piemonte, Ing. Marco Renga e Avv. Alessio Tuccini, per l'A.T.I. Appaltatrice, designavano concordemente quale quinto Componente, con funzioni di Presidente del Collegio Consultivo

Tecnico, l'Avvocato dello Stato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Avv. Vincenzo Nunziata, che accettava con nota acclarata in data 11.6.2021 al prot. n. 00051705/XST024;

- nel Verbale di insediamento del Collegio Consultivo Tecnico n. 1 del 22.6.2021 veniva, tra le altre cose, dato atto che le determinazioni del Collegio avrebbero avuto ad oggetto le controversie relative alla seconda parte di esecuzione dei lavori di cui all'Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 al contratto d'appalto e che, con riguardo alla natura delle determinazioni, le Parti hanno manifestato la volontà di dare alle determinazioni del Collegio valore di lodo contrattuale secondo la disciplina di legge, di cui all'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, e dell'art. 808 ter c.p.c. ivi richiamato.

Dato atto che:

- la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara d'appalto era, tra l'altro, costituita da D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.ss.mm.ii., nonché dal D.P.R. n. 34/2000 e D.P.R. n. 554/1999 (abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norme tuttora vigenti per il contratto di cui trattasi) e il D.M. n. 145/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norma tuttora vigente per il contratto di cui trattasi);

- stante le lavorazioni del progetto esecutivo oggetto della gara originaria, il bando di gara, pubblicato in vigore della succitata normativa, prevedeva, fra il resto, la qualificazione SOA relativamente alla categoria prevalente OG1 classifica VIII (illimitata);

- data la lex specialis di gara applicabile al Contratto di Appalto del 30.5.2011 a suo tempo sottoscritto dal R.T.I. con mandataria Coopsette Soc. Coop., in cui erano state individuate, sulla base di quanto già indicato nel Bando di Gara, la Cat. OG1 come categoria prevalente (scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%), la categoria OS18 (categoria c.d. "iperspecialistica" scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%, come stabilito dalla disciplina richiamata per il leasing in costruendo, in materia di c.d. subappalto necessario, di cui alla L. n. 80/2014, art. 12, comma 1, in combinato disposto con l'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e l'art. 74 del D.P.R. n. 554/1999 ss.mm.ii.), nonché le categorie OS1, OS3, OS4, OS5, OS21, OS28 e OS30 come scorporabili e subappaltabili ai sensi dell'art. 73 e 74 del D.P.R. 554/1999 ss.mm.ii.;

- l'A.T.I. Aggiudicataria dei lavori di cui trattasi aveva dichiarato all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevalente: "cat. OG1" come di seguito riportato per estratto: "*CAT. PREVALENTE OG1 – 30% ...omissis... OPERE ARCHITETTONICHE ...omissis... murature intonaci coloriture e verniciature divisorie posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni formazione pavimenti in cls posa manufatti in pietra ...omissis..*";

- nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto di cui trattasi si é manifestata l'esigenza delle Parti per la ragioni esposte al seguente paragrafo di pervenire a chiarimenti in merito alla disciplina applicabile al suddetto contratto d'appalto in materia di subappalto;

- a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia UE 27.09.2019 e 27.11.2019 (rispettivamente cause C-63/18 e C-402/18), che hanno dichiarato i limiti di subappalto posti dalla normativa interna di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 554/1999, come richiamati nel contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo dell'8.6.2017, incompatibili con il diritto comunitario, e delle successive modifiche normative introdotte dapprima dal D.L. 18.04.2019, n. 55, e - da ultimo - dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito con L.n. 108/2021, le Parti hanno richiesto al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) di esprimersi in merito alla possibilità di applicare l'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e le norme del Contratto di Appalto, ammettendo nel Contratto d'Appalto e nel successivo Atto Aggiuntivo, il subappalto anche oltre il limite del 30% sia nel caso della categoria prevalente OG1 che nel caso della disciplina del subappalto c.d. "necessario" o "qualificante" prevista per le categorie di lavorazioni c.d. iperspecialistiche con il limite percentuale della normativa vigente all'atto del bando di gara, ai sensi della L. n. 80/2014 (art. 12, comma 1) in combinato disposto con l'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e l'art. 74 del D.P.R. n. 554/1999 ss.mm.ii.;

inoltre, in caso il Collegio ritenga di esprimersi favorevolmente in merito a tale ipotizzata applicazione, le Parti hanno congiuntamente richiesto di indicare le modalità operative più idonee per l'attuazione della modifica della disciplina di gara vigente all'atto del bando di gara dei lavori di cui trattasi;

- con comunicazione del 4.8.2021, acquisita al prot. n. 109776/XST024 del 5.8.2021, il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico ha trasmesso, tra le varie, la Determinazione assunta dal Collegio in merito al quesito in materia di subappalto nella quale si legge, fra le varie cose, che: *“3. Al riguardo, ritiene il Collegio che la principale questione posta debba essere affrontata separatamente per le norme di matrice legislativa e per quelle contrattuali. Riguardo alle prime, non vi sono dubbi circa il loro contrasto con il diritto dell’Unione europea, accertato dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea citate nel Quesito, e quindi sulla loro inapplicabilità, più volte ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, come pure si dà atto nel Quesito. Il Collegio concorda altresì sulla portata retroattiva delle decisioni della CGUE, dal momento che la stessa Corte ha in più occasioni precisato che l’interpretazione di una norma di diritto UE fornita dalla CGUE si limita a chiarire ed a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa sin dal momento della sua entrata in vigore, con la conseguenza che “la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa” (CGUE, sentenza Denkavit italiana, 27/3/1980, causa 61/79; CGEU, Roders e a., 11/8/1995, cause riunite da 367/93 a 377/93; CGEU, Barreira Pérez, 3/10/2002, 61/79). Tuttavia, il riconoscimento di tale portata retroattiva non è sufficiente ex se a risolvere il caso concreto, atteso che le parti hanno consacrato il dato normativo, pur ritenuto non conforme al diritto comunitario, in un accordo negoziale, rispetto al quale, per sostenere l’automatica inapplicabilità del limite al subappalto ivi consacrato, occorrerebbe ritenere che il “nuovo” regime, che pone un divieto automatico alle limitazioni quantitative al subappalto (per il contrasto con l’ordinamento UE) assurga a norma di carattere imperativo, ed operi quindi anche rispetto ai contratti in corso, quantomeno per le prestazioni non esaurite, potendo applicarsi il meccanismo di integrazione della volontà delle parti previsto dal combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma 2 c.c. 4. Ritiene peraltro il Collegio che il quesito possa essere risolto prescindendo da tale problematica, posto che, a quanto riferito, le parti concordano sulla opportunità di addivenire ad un accordo integrativo che modifichi le attuali clausole contrattuali che limitano il ricorso al subappalto, il che consentirebbe di eliminare altresì ogni controversia residua relativa al quesito 1, riguardo alla corretta ricomprendimento o meno nella categoria OGI di alcune lavorazioni eseguite o da eseguire. Pertanto, alla luce di quanto osservato, le parti potranno legittimamente e consensualmente modificare le clausole contrattuali, estendendo la possibilità di subappalto oltre i limiti inizialmente pattuiti. Si pone, in questo caso, il dubbio su quali limiti possa incontrare l’autonomia negoziale delle parti e, in particolare, se operino i limiti posti dall’art. 105, D. Lgs. 50/2016, quali successivamente modificati, da ultimo con il D.L. 77/2021, volto ad una progressiva liberalizzazione del subappalto, atteso che il decreto legge da ultimo citato nulla dispone circa l’applicabilità ai contratti ancora disciplinati dal D.Lgs. 163/2006. Al riguardo, in mancanza di indicazioni giurisprudenziali, è opinione del Collegio che sia più prudente per le parti, nel modificare le clausole contrattuali, attenersi comunque ai limiti posti dalla disciplina vigente (art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021), e comunque non discostarsi troppo, nella relativa esecuzione contrattuale, dai limiti negoziali attualmente vigenti, pur nell’esigenza di consentire la più celere ultimazione delle lavorazioni di appalto.”;*

preso atto di tutto quanto sopra la Regione Piemonte ha dato corso alla predisposizione di schema di Atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto del 30.5.2011 conseguentemente elaborato in esecuzione ed adempimento della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto trasmessa con comunicazione del 4.8.2021;

visto il suddetto schema di Atto aggiuntivo n. 2, al contratto d'appalto del 30.5.2011 dei suddetti lavori, previamente condiviso nei contenuti con l'A.T.I. Appaltatrice a seguito di varie interlocuzioni tra le parti;

dato atto che il suddetto schema di Atto aggiuntivo n. 2, in aderenza ai dettami della suddetta Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto, contempla le seguenti sotto riepilogate previsioni:

° l'art. 40 (subappalto), comma 1 del sopra richiamato Contratto d'Appalto del 30.5.2011 viene modificato introducendo la pattuizione che le lavorazioni d'appalto appartenenti alla categoria prevalente OG1 e alla categoria scorporabile OS18 di cui all'articolo 4, comma 1, del contratto originario sono subappaltabili sino alla misura del 50% (cinquanta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria.

° tutte le altre pattuizioni del contratto d'appalto del 30.5.2011, non specificamente modificate o integrate dall'Atto aggiuntivo n. 2 sono espressamente confermate e vigenti tra le Parti;

° tutte le spese inerenti e conseguenti all'Atto aggiuntivo restano conseguentemente a carico dell'A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop. con espressa rinuncia della stessa a ogni e qualsiasi diritto di rivalsa a riguardo;

ritenuto, alla luce di tutto quanto esposto, di approvare il suddetto schema di Atto aggiuntivo n. 2, agli atti del procedimento, al contratto d'appalto del 30.5.2011 dei suddetti lavori per la realizzazione della Nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

visto l'art. 11, co. 13 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. applicabile nel testo in ultimo modificato dall'art. 6, comma 3 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 e sue successive modifiche e integrazioni, apportate dal D.L. n. 145/2013 convertito con L. n. 9/2014, al contratto d'appalto dei lavori di cui trattasi a far data dal 1.1.2015;

considerato che il suddetto art. 11, co. 13 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. testualmente recita: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.";

dato atto che, altresì nell'ottica dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, la stipulazione del suddetto Atto Aggiuntivo avrà luogo mediante scrittura privata fra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, co. 13 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., applicabile all'appalto dei lavori in argomento;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 1- 3082 del 16/04/2021;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* stabilisce quanto di seguito riportato:

"I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore, da apporre prima della pubblicazione.

Peraltro, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre "al visto del direttore" da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio

del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.”;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e ss.mm.ii. applicabile all'appalto del leasing regionale in costruzione della Regione Piemonte;
- l'art. 6 del D.L. 16.7.2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con modifiche, con L. 11.9.2020 n. 120, e ss.mm.ii, applicabile altresì all'appalto in oggetto in corso di esecuzione;

determina

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandatara), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) e IDROTERMICA Società Cooperativa (Mandante), con sede in Forlì, Via Vanzetti n. 1 (P. IVA *omissis*), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto del 30.5.2011- stipulato dall'A.T.I. aggiudicatara con scrittura privata - Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

1. di approvare, in esclusiva esecuzione ed adempimento della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico in materia di subappalto trasmessa con comunicazione del 4.8.2021, lo schema di Atto aggiuntivo n. 2, al contratto d'appalto del 30.5.2011, agli atti del procedimento così come previamente condiviso nei contenuti con l'A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop secondo le seguenti sotto riepilogate previsioni:

° l'art. 40 (subappalto), comma 1 del sopra richiamato Contratto d'Appalto del 30.5.2011 viene modificato con introduzione della pattuizione che le lavorazioni d'appalto appartenenti alla

categoria prevalente OG1 e alla categoria scorporabile OS18 di cui all'articolo 4, comma 1, del contratto originario sono subappaltabili sino alla misura del 50% (cinquanta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria.

° tutte le altre pattuizioni del contratto d'appalto del 30.5.2011, non specificamente modificate o integrate dall'Atto aggiuntivo n. 2 sono espressamente confermate e vigenti tra le parti;

° tutte le spese inerenti e conseguenti all'Atto aggiuntivo restano conseguentemente a carico dell'A.T.I. Appaltatrice CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop. con espressa rinuncia della stessa a ogni e qualsiasi diritto di rivalsa a riguardo;

2. di dare atto che la stipulazione del suddetto Atto aggiuntivo n. 2, al contratto d'appalto del 30.5.2011, avrà luogo mediante scrittura privata fra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, co. 13 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., applicabile all'appalto dei lavori in argomento;

3. di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie non riconducibile a tale disciplina.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri